

**Elezioni dei rappresentanti degli studenti
nel Consiglio dell'Istituto di Studi Orientali (ISO)
e nel Consiglio del Corso di Studio in Lingue e Civiltà Orientali
per il biennio 2013-2015**

Il Direttore

Visti gli artt. 31 e 32 dello nuovo Statuto della Sapienza,
Visto gli artt. 5 e 9 del Regolamento dell'Istituto di studi orientali,

decreta:

Sono indette le elezioni di 6 rappresentanti degli studenti e 2 rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio dell'Istituto di Studi Orientali (ISO), di 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Corso di studio in lingue e civiltà orientali (LT) e di un rappresentante degli studenti nel Consiglio del Corso di studio in lingue e civiltà orientali (LM) per il biennio 2013-2015. Le elezioni avranno luogo nei seguenti giorni:

GIOVEDÌ 6 MARZO 2014, h. 10.00–19.00

VENERDÌ 7 MARZO 2014, h. 9.00–14.30.

Le elezioni avranno luogo secondo le modalità stabilite dal Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio dell'Istituto di Studi Orientali (ISO) e nel Consiglio del Corso di Studio in Lingue e Civiltà Orientali qui allegato. I candidati presentano candidature nominali e non liste. Gli studenti che intendono candidarsi devono presentare, **entro e non oltre le ore 13 del 4 FEBBRAIO 2014**, una dichiarazione relativa alla loro intenzione di candidarsi, con l'indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e numero di matricola, e corredata di certificato di iscrizione all'anno accademico in corso. La firma dei candidati deve essere autenticata ai sensi di legge, oppure da personale dell'Istituto di Studi Orientali all'uopo designato dal Direttore dell'Istituto medesimo.

L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca di completa pertinenza del dipartimento come indicato nell'art. 3 del regolamento allegato. Ciascun elettore esprime una sola preferenza per ciascun consiglio. Le elezioni sono valide se ad esse ha partecipato almeno il 10% degli aventi diritto. In caso di una percentuale minore, il numero dei rappresentanti da nominare viene ridotto in proporzione. Gli eletti sono nominati con provvedimento del Direttore e assumono la carica dopo la nomina da parte del Direttore. Le rappresentanze elette restano in carica per un biennio accademico. In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità degli eletti, subentrano gli studenti non eletti in ordine di maggior numero di voti ottenuti. La carica può essere assunta nel corso degli anni accademici per i quali vale l'elezione. In assenza di non eletti i posti restano vacanti fino alle elezioni successive.

La commissione elettorale centrale è composta dai seguenti professori: Artemij Keidan, Luca Milasi e Bruno Lo Turco. Il Presidente della commissione è la Prof.ssa Claudia Ciancaglini.

Roma, 20 gennaio 2014

M. M. Frayello

Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio dell'Istituto di studi orientali (ISO) e nel Consiglio del Corso di studio in lingue e civiltà orientali

Art. 1 – Indizione delle elezioni

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio dell'Istituto di studi orientali (in seguito: Consiglio di istituto) e nel Consiglio del Corso di studio in lingue e civiltà orientali (in seguito: Consiglio di corso) sono indette congiuntamente con decreto del Direttore, reso pubblico almeno 30 giorni prima della data delle votazioni. Il decreto del Direttore fissa il numero dei rappresentanti da eleggere da parte degli studenti in ciascuno dei due consigli suddetti (che sarà pari almeno al 15%, arrotondato per eccesso, del totale dei docenti e del personale equiparato ai sensi degli artt. 31 e 32 dello Statuto della Sapienza e dell'art. 9 del Regolamento dell'Istituto italiano di studi orientali), le date delle elezioni (che si svolgeranno in due giorni consecutivi) e le modalità con cui verrà effettuata l'elezione e nomina i componenti della commissione elettorale.

Art. 2 – Commissione elettorale centrale

La commissione elettorale centrale, nominata dal Direttore, ha lo scopo di vigilare sulla correttezza delle procedure elettorali ed è composta da tre docenti dell'Istituto italiano di studi orientali.

Art. 3 – Corpo elettorale

L'elettorato attivo è costituito dagli studenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca di completa pertinenza dell'Istituto di Studi Orientali che risultino iscritti alla data delle votazioni (in corso o fuori corso); l'elettorato passivo è costituito dagli studenti iscritti alla data di presentazione delle candidature.

Costituiscono l'elettorato attivo e passivo per il Consiglio di istituto gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Lingue e civiltà orientali e dei corsi di dottorato di ricerca in Civiltà, culture e società dell'Asia e dell'Africa e in Studi filologici sul Vicino Oriente e l'Iran pre-islamico.

Costituiscono l'elettorato attivo e passivo per il Consiglio di corso i soli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Lingue e civiltà orientali.

Art. 4 – Candidature degli studenti

Gli studenti che intendano candidarsi devono presentare, entro e non oltre le ore 13 del 14° giorno successivo all'indizione, una dichiarazione relativa alla loro intenzione di candidarsi, corredata da nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e numero di matricola. La firma dei candidati deve essere autenticata ai sensi di legge, oppure da personale dell'Istituto di Studi Orientali all'uopo designato dal Direttore dell'Istituto medesimo.

Le candidature degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale valgono congiuntamente per il Consiglio di istituto e per il Consiglio di corso.

Le candidature degli studenti dei corsi di dottorato di ricerca valgono esclusivamente per il Consiglio di istituto.

Art. 5 – Pubblicazione dei nominativi dei candidati e dell'ubicazione del seggio elettorale

L'elenco dei nominativi dei candidati che abbiano presentato, entro i termini previsti, la loro candidatura e la cui regolarità risulti accertata dalla commissione elettorale centrale, viene reso pubblica dal Direttore mediante manifesti nei quali i candidati sono elencati, in ordine alfabetico e separatamente per il Consiglio di istituto e per il Consiglio di corso, almeno 8 giorni prima della data delle elezioni. Con analoga comunicazione il Direttore rende pubblica l'ubicazione del seggio elettorale ed eventualmente il numero delle sezioni in cui si articola il seggio.

Art. 6 – Propaganda elettorale

Nella stessa data del decreto di cui all'art. 1 il Direttore determina spazi e orari per la propaganda elettorale. Egli provvede a mettere a disposizione aule e spazi necessari sospendendo, ma solo se indispensabile, l'attività didattica. La commissione elettorale centrale vigila sullo svolgimento della propaganda elettorale nell'ambito dell'università nel rispetto dei principi della Costituzione. La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo alla pubblicazione delle candidature e cessa comunque alle ore 13.00 del giorno che pre-

cede il primo dei due giorni indicati per le operazioni elettorali.

Art. 7 – Composizione dei seggi elettorali

I componenti del seggio elettorale sono nominati dal Direttore, su indicazione della commissione elettorale. Il seggio elettorale deve comprendere un presidente, un segretario e uno scrutatore, scelti tra il personale docente e non docente dell'Istituto italiano di studi orientali, ed eventualmente tra gli studenti regolarmente iscritti, purché non siano contemporaneamente candidati alle elezioni. La nomina dei componenti del seggio elettorale viene effettuata almeno 5 giorni prima delle elezioni.

Art. 8 – Accesso ai seggi

Ai seggi possono accedere: gli elettori iscritti ad essi, i candidati o un loro delegato, i componenti della commissione elettorale.

Art. 9 – Operazioni di voto e compiti del seggio elettorale

Alle ore 16 del giorno precedente il primo dei due giorni indicati per le votazioni il seggio viene costituito con l'insediamento del presidente e degli altri componenti. Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni, procedendo a vistare un congruo numero di schede, che saranno distinte per colore o con altro mezzo per il Consiglio di istituto e per il Consiglio di corso. Al termine di dette operazioni il presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o delle persone responsabili all'uopo designate o del servizio di vigilanza. Alle ore 9.00 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni. Le operazioni di voto sono svolte nei due giorni indicate nel decreto del Direttore che indice le elezioni, in modo che i seggi restino aperti:

- a) il primo giorno dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
- b) il secondo giorno dalle ore 9.00 alle ore 14.30.

Qualora tutti gli elettori iscritti nelle liste del seggio elettorale risultino aver votato nel primo dei due giorni indicati dal decreto del preside, il presidente del seggio provvede a sigillare le urne, a chiudere il seggio come previsto nei commi precedenti rinviando alle ore 10.00 del giorno successivo le operazioni di scrutinio.

Le operazioni di voto si svolgono nel modo seguente:

- 1) lo studente presenta al presidente o a uno dei componenti del seggio un documento avente valore legale ai fini dell'accertamento dell'identità dell'elettore;
- 2) il presidente o uno dei componenti del seggio accerta che il cognome dello studente sia iscritto nelle liste degli elettori; gli studenti non presenti negli elenchi degli aventi diritto al voto sono ammessi a votare se presentano certificato di iscrizione o copia del pagamento della prima rata di iscrizione. Si ricorda che le dichiarazioni false sono punite a norma di legge;
- 3) l'elettore appone la sua firma sull'elenco degli aventi diritto al voto o, qualora non sia iscritto nelle liste degli elettori, consegna il certificato di iscrizione all'anno accademico in corso;
- 4) il presidente o uno dei componenti del seggio consegna la scheda per il Consiglio di istituto a tutti gli elettori e la scheda per il Consiglio di corso ai soli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
- 5) l'elettore si ritira in cabina per esprimere il voto utilizzando la matita copiativa che gli viene consegnata;
- 6) riconsegna la scheda al presidente o a uno dei componenti del seggio che provvede a introdurla nell'urna e riconsegna la matita copiativa;
- 7) il presidente o uno dei componenti del seggio restituisce il documento all'elettore.

Art. 10 – Votazioni

Ciascun elettore può esprimere il suo voto per un unico candidato in ciascun consiglio per il quale vota. Il voto deve essere espresso in modo inequivoco.

Art. 11 – Operazioni di scrutinio

Alle ore 14.30 del secondo giorno delle votazioni si procede, come prima operazione, al computo delle schede votate.

I risultati dello scrutinio sono trasmessi con verbale sottoscritto da tutti i membri del seggio alla commissione elettorale centrale cui vengono altresì inviate, in plichi separati e sigillati, le schede votate, comprese le

schede bianche o nulle, nonché le schede non votate. Le schede devono essere conservate per la durata in carica degli organi eletti.

La commissione elettorale centrale decide sulle eventuali contestazioni relative alle operazioni di voto e di scrutinio, e si pronuncia sui risultati delle elezioni tramite un verbale trasmesso al Direttore.

Art. 12 – Criteri per l'individuazione degli eletti

Le elezioni sono valide se ad esse ha partecipato almeno il 10% degli aventi diritto. In caso di una percentuale minore, il numero dei rappresentanti da nominare viene ridotto in proporzione. Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze.

Art. 13 – Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi

La commissione elettorale rende pubblici i risultati delle elezioni entro quindici giorni dalle elezioni. Entro i 7 giorni successivi può essere proposto ricorso, in merito al quale decide la commissione elettorale centrale, entro 7 giorni dalla presentazione del ricorso stesso, sentito il ricorrente ed eventualmente i membri del seggio elettorale. Avverso la pronuncia della commissione elettorale centrale può essere proposto ricorso, entro 10 giorni, al Consiglio dell'Istituto, che si pronuncia nella prima seduta utile.

Art. 14 – Nomina

Alla nomina dei rappresentanti provvede il Direttore con proprio decreto nei giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti dall'art. precedente per la presentazione di ricorsi e delle relative decisioni.

Art. 15 – Durata della carica e sostituzioni

Le rappresentanze elette restano in carica per un biennio accademico. In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità degli eletti, subentrano gli studenti non eletti in ordine di maggior numero di voti ottenuti. La carica può essere assunta nel corso degli anni accademici per i quali vale l'elezione. In assenza di non eletti i posti restano vacanti fino alle elezioni successive.